



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI DEMOGRAFICI E SUAP

DETERMINAZIONE NR. 16 DEL 14/09/2026

OGGETTO: Pratica SUAP n. 152/2022 – Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al Decreto Dirigenziale n. 15860 del 02/11/2017, relativa allo stabilimento sito nel Comune di Carmignano (PO), Via Galileo Galilei nn. 36/36A.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
CARRAI MATTEO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8 – SUAP

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19.05.2026, col quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8 – “*Servizi Demografici e SUAP*”;

Vista l'istanza pervenuta al protocollo generale del Comune di Carmignano in data 20/07/2022, acquisita al n. 12957 di protocollo in pari data, registrata come pratica SUAP 152/2022, con la quale la Società **BEST DI ZHANG ZIFANG** P. IVA02413260973, con sede legale in Via Galileo Galilei, 36-36a in Carmignano (PO), richiede la modifica dell'autorizzazione unica ambientale di cui al Decreto Dirigenziale n. 15860 del 02/11/2017;

Dato atto che l'Impresa richiede la modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale per quanto riguarda:

- Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2026;
- Modifica sostanziale comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8 , commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 477 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

Vista la precedente istanza ricevuta al protocollo del Comune di Carmignano in data 27.04.2018, acquisita al n. 6041 di protocollo in pari data, con la quale veniva richiesta la voltura dell'AUA di cui alla determinazione n. 57 del 20/04/2018 del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente -Pratica Suap 13/2024-;

Dato atto che tale voltura è avvenuta dalla ditta “Lux di Haung Jinzhou” al favore dell'attuale ditta “Best di Zhang Zifang” così come risulta dalla presa d'atto della Regione Toscana pervenuta in data 01.02.2024 ed acquisita al protocollo generale del Comune di Carmignano al n. 2440 del 07.02.2024 ed inoltrata alla ditta;

Dato atto inoltre che l'impresa:

- ha dichiarato, relativamente all'istanza SUAP 152/2022, che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del codice dell'ambiente;
- ha presentato, per quanto concerne il titolo abilitativo in materia acustica, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/1995 relativa al rispetto dei limiti del PCCA (o del DPCM 14.11.1997);

Visti:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante «*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*»;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante «*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante «*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*» e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 3 dicembre 2018, n. 1332, avente ad oggetto «*Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e check list dei controlli*»;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” e s.m.i.
- la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 “Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «*Legge quadro sull'inquinamento acustico*» e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante «*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*» e, in particolare, l'articolo 4 relativo alla documentazione di impatto acustico;
- la Legge Regionale 1° dicembre 1998, n. 89, recante «*Norme in materia di inquinamento acustico*» e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 21 ottobre 2013, n. 857, avente ad oggetto «*Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98*»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2014, n. 490, avente ad oggetto «*Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico*»;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, recante «*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*» e successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il Decreto della Regione Toscana - Direzione Tutela dell’Ambiente e dell’Energia – Settori Autorizzazioni Integrate Ambientali del 14.08.2024 n. 19025, avente ad oggetto “*Autorizzazione Unica Ambientale di cui al decreto Dirigenziale n. 15860 del 02/11/2017 por stabilimento il comune di Carmignano (PO) Via Galileo Galilei 36/36a. Aggiornamento. Riferimento SUAP 152/2022 – codice pratica: 56912*”;

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Decreto Dirigenziale n. 15860 del 2.11.2017, a favore della **Ditta “BEST di ZHANG ZIFANG”**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* per lo stabilimento ubicato in Via Galileo Galilei 36/36a, Carmignano (PO), come segue:

- sostituendo l’allegato A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. al decreto Dirigenziale n. 15860 del 02/11/2017, con l’allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 19025 del 14/08/2024;
- dando atto, in relazione al titolo abilitativo in materia acustica, del non superamento dei limiti di cui alla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’Impresa;

Dato atto che l'imposta di bollo è stata assolta dall'impresa mediante indicazione dell'identificativo agli atti della pratica SUAP, sia per l'istanza che per il presente provvedimento di rilascio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del responsabile dell'adozione del presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1) **di acquisire** e fare proprio il Decreto del 14/08/2024 n. 19025, emesso dalla Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente e dell'Energia – Settori Autorizzazioni Integrate Ambientali, inerente l'adozione del provvedimento per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società “**BEST DI ZHANG ZIFANG**” - P. IVA02413260973, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Via Galileo Galilei, 36-36a in Carmignano (PO):
 - *sostituendo l'allegato A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al Decreto Dirigenziale n. 15860 del 02/11/2017, con l'allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. del presente atto;*
 - *dando atto, in relazione al titolo abilitativo in materia acustica, del non superamento dei limiti di cui alla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa;*
- 2) **di dare atto**, che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato A1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di fare salvo** il Decreto Dirigenziale n. 15860 del 02.11.2017 in tutte le parti che non risultano in contrasto con il presente atto;
- 4) **di ricordare** che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- 5) **di dare atto** che l'impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti all'art. 6 del DPR 50/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al progetto autorizzato;
- 6) **di stabilire** che il presente provvedimento dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
- 7) **di fare salve** tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolari le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio- urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità del conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di cui trattasi;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR

59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- 9) **di dare atto che** la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA;
- 10) **di individuare** il Dr. Matteo Carrai, Funzionario Amministrativo E.Q., in qualità di Responsabile del Settore 8 "*Servizi Demografici e SUAP*", quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;
- 11) **di dare atto che**, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti, non sussistono nei confronti del responsabile del procedimento e dell'istruttoria situazioni di conflitto e di interesse neanche potenziali.
- 12) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi, notificata al richiedente a mezzo PEC sul domicilio digitale eletto nella istanza e trasmessa alla Regione Toscana e agli altri Enti Terzi coinvolti nel procedimento.

Il Responsabile del Settore 8
Dr. Matteo Carrai

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PARTE DESCRITTIVA

Riepilogo della Documentazione di riferimento

- Istanza di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nell'AUA agli atti con prot. n. AOOGR/311266 del 5.8.2022;
- documentazione integrativa agli atti con prot. n. AOOGR/215333 del 18/03/2024 e n. AOOGR/274863 del 16/05/2024.

Breve riepilogo dell'attività e descrizione delle emissioni

L'impresa di cui all'Allegato B Impresa 2 Titolare parte integrante e contestuale al presente atto esegue nel proprio stabilimento di Via Galileo Galilei 36/36a, Carmignano (PO), un'attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, secondo quanto autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 15860 del 2.11.2017.

L'attività consiste nella produzione di grucce in plastica per abbigliamento, con il seguente ciclo produttivo:

- ricezione delle materie prime (polistirolo in granuli e colla al lattice per lo strato antiscivolo);
- presso stampaggio delle grucce (n. 7 macchine);
- distribuzione della striscia antiscivolo mediante un apposito macchinario impiegando una colla a base acquosa;
- applicazione del gancio metallico, per pressione meccanica (n. 4 macchine);
- imballaggio del materiale.

Le emissioni convogliate derivanti dall'attività dell'insediamento sono le seguenti:

E1 applicazione della striscia antiscivolo – inquinanti: SOV Tabella D (Classi I, II, III), polveri totali

E2 presso stampaggio delle grucce – inquinanti: SOV Tabella D (Classi I, II, III, IV, V), COT, polveri totali

Rispetto a quanto autorizzato la modifica riguarda:

- installazione di una nuova macchina di stampa (n. 8 totali), da collegare all'emissione E2;
- innalzamento dei camini delle emissioni, da 7 a 14 metri
- aumento della portata dell'emissione E2.

Dopo la modifica le emissioni convogliate saranno le seguenti:

E1 applicazione della striscia antiscivolo – inquinanti: SOV Tabella D (Classi I, II, III), polveri totali

E2 presso stampaggio delle grucce – inquinanti: SOV Tabella D (Classi I, II, III, IV, V), COT, polveri totali

PREMESSA

I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 528 nella seduta del 1 luglio 2013, ricognitiva delle norme tecniche di settore.

PRESCRIZIONI

Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento dell'impresa di cui all'allegato B parte integrante e contestuale al presente Decreto, ubicato in Via Galileo Galilei 36/36a, Carmignano (PO), sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, così come risultano descritte in **TABELLA 1 (Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni)**, con le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alle seguenti TABELLA 1 e TABELLA 2:

TABELLA 1 - Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni in vigore fino al 31.12.2024

Sigla	Origine	Portata Nm³/h	Sezione m²	Velocità m/s	Temp °C	Altezza m	Durata h/g	g/a	Valori limite			Frequenza monitoraggio
									Inquinante	mg/Nm³	kg/h (*)	
E1	Applicazione striscia antiscivolo	1.200	0,03	10,3	Amb	14	10	250	SOV tabella D (Classi I+II+III)	100	2	Semestrale
									di cui: Classe I+II	20	0,1	
									Classe I	5	0,025	
									Polveri totali	50	0,5	
E2	Presso stampaggio grucce	1.150	0,03	9,5	30	14	10	250	SOV totali tabella D (1)	---	0,0014	Semestrale
									di cui: Classe I+II+III+IV	---	0,0014	
									Classe I+II+III	---	0,0014	

										Classe I+II	---	0,0014	
										Classe I	---	0,0014	
										COT	20	----	
										Polveri totali	10	----	

Note
SEMESTRALE: dovranno essere effettuati due controlli analitici annuali delle emissioni, distanziati da un periodo di sei mesi (± 60 giorni)
(*) soglia di rilevanza; qualora il flusso di massa delle emissioni sia superiore alla soglia di rilevanza, deve essere rispettato il valore limite in concentrazione
(1) SOV totali come somma delle sostanze appartenenti alle Classi I, II, III, IV e V della Tabella D dell'Allegato 1 all'allegato tecnico 2 ("Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive") al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72.

TABELLA 2 - Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni in vigore dal 1.1.2025.

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp °C	Altezza m	Durata h/g	g/a	Valori limite			Frequenza monitoraggio
									Inquinante	mg/Nm ³	kg/h	
E1	Applicazione striscia antiscivolo	1.200	0,03	10,3	Amb	14	10	250	SOV tabella D (Classi I+II+III)	---	0,0014	Semestrale
									di cui: Classe I+II	---	0,0014	
									Classe I	---	0,0014	
									Polveri totali	10	----	
E2	Presso stampaggio grucce	1.150	0,03	9,5	30	14	10	250	SOV totali tabella D (1)	---	0,0014	Semestrale
									di cui: Classe I+II+III+IV	---	0,0014	
									Classe I+II+III	---	0,0014	
									Classe I+II	---	0,0014	
									Classe I	---	0,0014	
									COT	20	----	
									Polveri totali	10	----	

Note
SEMESTRALE: dovranno essere effettuati due controlli analitici annuali delle emissioni, distanziati da un periodo di sei mesi (± 60 giorni)
(1) SOV totali come somma delle sostanze appartenenti alle Classi I, II, III, IV e V della Tabella D dell'Allegato 1 all'allegato tecnico 2 ("Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive") al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72.

2. dovranno essere rispettate le periodicità dei controlli alle emissioni di cui alla TABELLA 1 (fino al 31.12.2024) e di cui alla TABELLA 2 (dal 1.1.2025), secondo le tempistiche finora adottate. L'obbligo e la periodicità dei rilevamenti potranno essere rivalutati, su istanza di parte, dopo completa caratterizzazione delle emissioni e comunque non prima di due anni dal rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'effettuazione di almeno due controlli consecutivi con la frequenza indicata;
3. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
 - 3.1. In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il **registro delle analisi**. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;
 - 3.2. In conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore/tecnico in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato;
4. AUTOCONTROLLI:
 - 4.1 Ai fini delle verifiche dei valori limite assegnati, i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati o comunque riferendo condizioni di funzionamento degli stessi diverse ma egualmente idonee alla verifica dei valori limite alle emissioni assegnati. In conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i campionamenti dovranno prevedere almeno tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento degli impianti;
 - 4.2 i tempi di campionamento dovranno in ogni caso essere quelli previsti dal metodo di prova, qualora indicati esplicitamente dal metodo stesso; qualora invece il metodo specifico, nell'ultima revisione disponibile, non indichi i tempi di campionamento, il campionamento dovrà comunque durare almeno

per il tempo necessario al raggiungimento della rappresentatività e della significatività del confronto con il valore limite di emissione;

- 4.3 la ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato al Dipartimento ARPAT di Prato
- la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
 - il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;
- 4.4 per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi riportati nel documento "Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito web di ARPAT; il metodo da applicare per il campionamento e analisi è quello della revisione vigente al momento del campionamento. E' accettato un anno di tempo dall'emissione della revisione dell'elenco metodi per l'adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione stessa;

5. CAMINI:

- 5.1 i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L'altezza dei camini dovrà essere superiore all'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono;
- 5.2 i camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.);
- 5.3 le sorgenti emissive sottoposte ad autorizzazione dovranno essere contraddistinte con etichetta o contrassegno ben visibile, in prossimità del foro di prelievo, che indichi l'esatta sigla dell'emissione come contraddistinta in autorizzazione e nella planimetria delle stabile depositata agli atti della Regione Toscana;
6. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e il Dipartimento ARPAT di Prato, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ed al Dipartimento ARPAT di Prato;
7. il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
8. le velocità di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da non permettere emissioni diffuse nell'ambiente, tenuto anche dei conto dei flussi dovuti ai ricambi d'aria. Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre;

CONDIZIONI DI AVVIO

9. La messa in esercizio degli impianti oggetto di modifica (emissione E2) dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e all'ARPAT Dipartimento di Prato;
10. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro e non oltre 60 gg dalla data di messa in esercizio;
11. Durante il periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni, previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo; a tal proposito la Ditta, con le modalità di cui al precedente punto 5, dovrà inviare una comunicazione in cui viene indicata la data in cui verranno effettuati gli autocontrolli durante la **marcia controllata**, immediatamente successiva alla messa a regime degli impianti, nel rispetto di quanto previsto nella seguente TABELLA 3:

TABELLA 3 – Programma dei campionamenti

Sigla	Origine	inquinanti emessi	Giorni di campionamento
E2	Presso stampaggio grucce	SOV, COT, Polveri totali	1

12. I risultati del periodo di marcia controllata, di cui al punto precedente, dovranno essere inviati alla Regione Toscana Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e all'ARPAT Dipartimento di Prato entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle analisi. Alle suddette analisi dovrà essere allegato un'autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che secondo le buone prassi di laboratorio (GPL) sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell'accettazione del campione nonché dell'effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.) Analoga certificazione dovrà essere acquisita ogni qualvolta la ditta si avvalga di diverso laboratorio di analisi;

ALTRE PRESCRIZIONI

13. in considerazione che le emissioni generate dallo stabilimento non sono trattate in impianti di abbattimento, si ricorda che qualora venissero segnalate maleodoranze, ai sensi dell'art. 272 bis c. 1 lettera b), la ditta dovrà valutare e provvedere all'installazione di idoneo impianto di trattamento delle emissioni stesse.